

**DELIBERA N. 76/21/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI TELEVALLO S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “TELEVALLO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 38, COMMA 9, 37, COMMI 1 E 4,  
DEL D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2,  
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E 4, COMMA 3, D.M. 581/93  
(CONTESTAZIONE N. 25 ANNO 2020 DEL CO.RE.COM. SICILIA)  
(PROC. 19/21/ZD-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Co.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al Co.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e Contestazione**

In forza dell’accordo stipulato tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispektorato territoriale Sicilia in data 26 gennaio 2016 e rinnovato in data 10

febbraio 2020 ai fini dello svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa in ambito locale, l'Ispettorato territoriale Sicilia in sede di ispezione presso la sede della società Televallo S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Televallo, ha rilevato, dal giorno 14 al giorno 20 settembre 2020, la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, 37, commi 1 e 4, del d.gs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata e contestata e poi notificata, in data 25 novembre 2020, alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, come, di seguito, riportato.

**VIOLAZIONE ART. 38, COMMA 9, D.LGS. 177/05**

GIORNO	FASCIA ORARIA	AFFOLLAMENTO ORARIO
14/09/2020	21:00:00 22:00:00	27,68%
15/09/2020	14:00:00 15:00:00	47,81%
15/09/2020	17:00:00 18:00:00	88,98%
15/09/2020	18:00:00 19:00:00	33,97%
15/09/2020	20:00:00 21:00:00	31,57%
15/09/2020	22:00:00 23:00:00	55,50%
16/09/2020	00:00:00 01:00:00	29,68%
16/09/2020	07:00:00 08:00:00	42,31%
16/09/2020	14:00:00 15:00:00	50,84%
16/09/2020	18:00:00 19:00:00	32,05%
16/09/2020	20:00:00 21:00:00	32,23%
16/09/2020	21:00:00 22:00:00	25,48%
16/09/2020	22:00:00 23:00:00	35,96%
17/09/2020	07:00:00 08:00:00	45,26%
17/09/2020	14:00:00 15:00:00	46,27%
17/09/2020	17:00:00 18:00:00	45,65%
17/09/2020	18:00:00 19:00:00	40,08%
17/09/2020	20:00:00 21:00:00	35,02%
18/09/2020	00:00:00 01:00:00	27,10%
18/09/2020	06:00:00 07:00:00	34,45%
18/09/2020	07:00:00 08:00:00	39,70%
18/09/2020	09:00:00 10:00:00	33,34%
18/09/2020	14:00:00 15:00:00	46,59%
18/09/2020	18:00:00 19:00:00	28,29%
18/09/2020	20:00:00 21:00:00	45,20%

### **VIOLAZIONE ART. 37, COMMA 4, D.LGS. 177/05**

A titolo esemplificativo, il giorno 15 settembre 2020, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 13.57.05 alle ore 14.28.47 sono andati in onda, tre *break* pubblicitari.

A titolo esemplificativo, il giorno 16 settembre 2020, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 07.39.13 alle ore 08.10.54 sono andati in onda, tre *break* pubblicitari.

A titolo esemplificativo, il giorno 17 settembre 2020, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 18.15.40 alle ore 18.48.32 sono andati in onda, tre *break* pubblicitari.

A titolo esemplificativo, il giorno 18 settembre 2020, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 13.56.20 alle ore 14.28.54 sono andati in onda, tre *break* pubblicitari.

### **VIOLAZIONE ART. 37, COMMA 1, D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3, COMMI 1 E 2, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

Dal giorno 15 al giorno 18 settembre 2020 sono stati trasmessi *spot* pubblicitari privi della scritta “*pubblicità*” e, quindi, non riconoscibili e non distinti rispetto al resto della programmazione televisiva.

A titolo esemplificativo, i giorni 15, 16, 17 e 18 settembre 2020, sono andati in onda *spot* pubblicitari, rispettivamente, a partire dalle ore 14.57.50, 06.59.53, 07.34.30 e 07.40.12. privi della scritta “*pubblicità*” e, quindi, non riconoscibili e non distinti rispetto al resto della programmazione televisiva.

### **VIOLAZIONE ART. 4, COMMA 3, D.M. 581/93**

Successivamente, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha notificato, in data 31 dicembre 2020, al predetto fornitore del servizio di media audiovisivo Televallo, con nota prot. n. 45308 del 31 dicembre 2020, l’omesso riferimento nell’atto di contestazione, per mero errore materiale, alla disposizione normativa contenuta nell’art. 4, comma 3, DM 581/93 violata nel corso della messa in onda del programma televisivo “*MAKE UP CHANNEL*”.

Infatti, come precedentemente accertato e poi contestato, “*nel programma sponsorizzato denominato “MAKE UP CHANNEL” compare per più di una volta e per più di 5 secondi il logo tipo dello sponsor durante il programma stesso. Queste comunicazioni promozionali sono state inserite tra la pubblicità tabellare*”.

In particolare, durante la trasmissione del programma televisivo “*MAKE UP CHANNEL*”, il giorno 18 settembre 2020, dalle ore 09.30.30 circa alle ore 10.00.36 circa, è stato trasmesso, rispettivamente, dalle ore 09.53.37 alle ore 09.53.40 e dalle ore 09.54.07 alle ore 09.54.10, “*il logo tipo dello sponsor*”.

Il CO.RE.COM. Sicilia, contestualmente, ha comunicato alla società Televallo S.r.l. la remissione in termini ai fini dell'esercizio del diritto di difesa mediante produzione di memorie e scritti.

## **2. Deduzioni della società**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha precisato che la parte, nel presentare scritti difensivi datati 24 dicembre 2020, ha evidenziato le difficoltà economiche causate dalla pandemia da Covid-19 nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Nel merito, riguardo a *“una parte mancante di programmazione”* relativa al giorno 14 settembre 2020, la parte ha consegnato all'Ispettorato territoriale Sicilia *“copia di un comunicato dell'Enel attestante la mancanza di corrente elettrica per lavori in corso da parte della stessa Enel”*.

Riguardo alla contestazione dello sforamento pubblicitario pari al 61,98% nel giorno 15 settembre 2020, la parte ha precisato che *“c'era in onda solamente un fondo blu con la scritta mancanza di segnale [...]”*.

Riguardo alla contestazione della violazione dell'art. 37, comma 1, d.gs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, a dire della parte, l'infrazione ha investito *“una minima parte degli spot [...]”*.

## **Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 22 gennaio 2021, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Televallo S.r.l.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine alle violazioni delle disposizioni normative citate, tra l'altro, non contraddette da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società causate anche dalla *“crisi economica legata alla emergenza coronavirus [...]”*, si ritiene che non ricorra nella fattispecie in esame un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi a osservare le disposizioni normative di cui agli artt. 38, comma 9, 37, comma 4, 37, comma 1, del d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e 4, comma 3, d.m. 581/93, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato, derivante, ad esempio, da un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'osservanza delle norme richiamate.

Nella vicenda in esame, infatti, sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del Testo unico, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del Testo unico, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Testo unico, *“la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.m. 581/93, *“qualora la trasmissione sponsorizzata sia di durata non inferiore a quaranta minuti è consentita, per una sola volta e per non più di cinque secondi, la comparsa del nome o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima. La durata del programma è determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e di chiusura ed escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie ed ogni altro tipo di interruzione comprese quelle dovute a cause tecniche”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui agli artt. 38, comma 9, 37 comma 4, 37 comma 1 del Testo unico in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e 4, comma 3, d.m. 581/93, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00

(venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, *lett. a)* e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità media in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di cinque giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio.

In particolare, il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario di cui all'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 dovuto alla messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente, e in modo rilevante, il limite prescritto e la comparsa del logotipo dello *sponsor* durante il programma televisivo "*Make Up*" in violazione dell'art. 4, comma 3, d.m. 581/93 ha comportato significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo Televallo.

La trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili e non distinte dal resto del contenuto editoriale in violazione dell'art. 37, comma 1, del Testo unico in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP ne ha rafforzato la pericolosità, in quanto la messa in onda delle comunicazioni stesse ha attenuato le difese del telespettatore/consumatore che non ha percepito in modo immediato lo scopo pubblicitario delle medesime.

Infine, riguardo alla violazione dell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, la messa in onda di interruzioni pubblicitarie nel numero sopra riportato nel corso della trasmissione dei notiziari televisivi ha minato l'aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze delle violazioni stesse.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società Televallo S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

La mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2017 (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriate valutazione dell'attuale situazione economica della società Televallo S.r.l.; tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. cinque giornate di programmazione televisiva (n. 5) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

a Televallo S.r.l. - codice fiscale 01454940816 -, con sede a Mazara del Vallo (TP), via Antonio Segni, 12, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Televallo" di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione degli artt. 38, comma 9, 37 commi 1 e 4, del Testo unico in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e 4, comma 3, d.m. 581/93, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 76/21/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale

della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 76/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE.  
Giulietta Gamba